

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente  
modificazioni al regime fiscale degli spiriti

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di contenere l'eccedenza della domanda ed infrenare l'aumento dei prezzi, nel quadro delle direttive di politica economica anticongiunturale, si è ravvisata la necessità di apportare un ritocco all'aliquota di imposta di fabbricazione sull'alcole, fissata in lire 46 mila per ettanidro con decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con la legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Trattasi di un consumo voluttuario la cui continua espansione è stata favorita, oltre che dall'accrescimento dei redditi individuali, anche da una incidenza fiscale di appena 25 volte quella vigente nel 1938 (lire 1.850).

L'inasprimento fiscale, che è stato determinato nella misura di lire 14.000 per ettanidro di alcole alla temperatura di gradi

15,56 del termometro centesimale, consentirà l'acquisizione a favore del bilancio dello Stato di una maggiore entrata di circa 9 miliardi, costituendo nel contempo una remora all'importazione di alcole contenuto in acqueviti e liquori di estera provenienza, con vantaggio della nostra bilancia dei pagamenti.

La nuova aliquota di lire 60.000 non arrecherà pregiudizio alle ditte che utilizzano gli alcoli ed i loro residui sottoposti a denaturazione in lavorazioni industriali, le quali continueranno a godere dell'esenzione fiscale prevista attualmente dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, nè al volume delle esportazioni delle acquaviti, liquori, vermut, marsala,

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aperitivi a base di vino, vini alcolizzati, liquorosi, profumerie alcooliche, prodotti medicinali contenenti spiriti, eccetera in quanto esse beneficeranno, pur sempre, dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione a termini dell'articolo 5 del regio decreto-leg-

1)	Ettanidri	540.590	—
2)	»	111.850	—
3)	»	87.670	—
4)	»	40.369	—
Totale		<u>760.488</u>	

Tenuto conto che l'alcole impiegato nella preparazione del marsala e del vermut fruisce, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, di un abbuono del 70 per cento sull'aliquota della imposta intera depurata dell'abbuono di fabbricazione di lire 2.000 per ettanidro e che le acqueviti di vino destinate all'invecchiamento godono, ai sensi della legge 18 aprile 1950, n. 142, a seconda dell'epoca del-

ge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con legge 17 giugno 1937, n. 1004.

Il nuovo gettito previsto, come sopra detto, in circa 9 miliardi di lire è stato calcolato sulla base dei consumi di alcole etilico afferenti all'esercizio finanziario 1962-1963:

per usi legittimati  
per marsala e vermut  
per acqueviti destinate all'invecchiamento contenuti in acqueviti e liquori importanti

l'estrazione di abbuoni vari che, mediamente, possono essere considerati del 50 per cento sull'aliquota di lire 36.000 per ettanidro determinata al netto dell'abbuono di lire 8.000 all'ettanidro ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836) si può fare, nella determinazione del gettito dell'imposta derivante dall'aumento di lire 14.000 per ettanidro, il seguente calcolo:

## 1) Usi legittimati

Ettanidri 483.315 x L. 14.000 . . . . . L. 7.568.260.000

## 2) Per vermut e marsala

Ettanidri 109.685 x L. 4.200 . . . . . » 469.807.800  
(30% di L. 14.000)

## 3) Per acqueviti invecchiate

Ettanidri 61.715 x L. 7.000 . . . . . » 473.690.000  
(50% di L. 14.000)

4) Alcole contenuto in acqueviti e liquori importati . . . . . » 565.166.000

Ettanidri 21.000 x L. 14.000

Totale . . . . . L. 9.076.923.800

Nell'intento di rendere immediatamente operante il provvedimento e di evitare qualsiasi speculazione sono state colpite anche le giacenze comunque e dovunque esistenti. Infatti con l'articolo 3 del provvedimento l'aumento dell'aliquota è stato applicato ai prodotti nazionali ed esteri già gravati da imposta, esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto, in locali soggetti a vigilanza finanziaria oppure viaggianti in cau-

zione nonchè ai prodotti, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purchè in quantità superiore a 200 litri idrati.

All'uopo è stato sancito l'obbligo per i detentori dei prodotti liberi di provvedere alla denuncia delle giacenze sotto comminatoria della sanzione della pena pecuniaria in caso di omissione o ritardo (articolo 5)

entro i primi 10 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

È stato previsto (articolo 4) che la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione alla competente Sezione provinciale di tesoreria e che per il ritardo nel pagamento è dovuta l'indennità di mora nella misura del 6 per cento, ridotta al 2 per cento

qualora il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

L'aumento di che trattasi è stato disposto attesa la natura del tributo e i motivi di straordinaria necessità ed urgenza col decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, del quale ora si chiede la conversione in legge.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

ALLEGATO

*Decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 30 luglio 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica al regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, n. 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 giugno 1962 n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;

Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, convertito, con modificazione, nella legge 24 giugno 1964, n. 418, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1<sup>a</sup> categoria.

##### Art. 2.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

- 1) per gli spiriti di 1<sup>a</sup> categoria, per ogni ettanidro lire 20.000;
- 2) per gli spiriti di 2<sup>a</sup> categoria, compreso lo spirito di vino, per ogni ettanidro lire 19.500.

Sullo spirito di 1<sup>a</sup> categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione dell'imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

**Art. 3.**

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota, di cui al precedente articolo 1, si applica sui prodotti (acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti, dei rettificatori, dei commercianti o in qualsiasi altro locale soggetto alla vigilanza finanziaria o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche:

alle acquaviti, agli spiriti ed ai prodotti con essi fabbricati, liberi d'imposta, da chiunque o comunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza.

**Art. 4.**

La maggiore imposta dovuta in base agli articoli 2 e 3 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

**Art. 5.**

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi dieci giorni previsti nel citato articolo 3.

**Art. 6.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1964.

SEGNI

MORO, TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.